



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

# Regolamento per la disciplina del bilancio partecipato

approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 15/02/2018

## INDICE

Art. 1 (Oggetto del Regolamento, finalità) .....	pag 3
Art. 2 (Ambito di applicazione) .....	pag 3
Art. 3 (Relazione con il processo di programmazione strategica e operativa).....	pag 3
Art. 4 (Ambito soggettivo) .....	pag 3
Art. 5 (Avvio e coordinamento del processo) .....	pag 3
Art. 6 (Le fasi del processo – tempi) .....	pag 3
Art. 7 (Fase 1: coinvolgimento dei cittadini, informazione, comunicazione e ascolto).....	pag 4
Art. 8 (Fase 2 : presentazione delle proposte e verifiche di fattibilità).....	pag 4
Art. 9 (Pubblicizzazione delle proposte ammesse) .....	pag 4
Art. 10 (Fase 3: voto delle proposte ammesse e pubblicizzazione dei risultati).....	pag 5
Art. 11(Fase 4: presa in carico delle proposte e loro realizzazione).....	pag 5
Art. 12 (Pubblicazione delle informazioni) .....	pag 5
Art. 13 (Entrata in vigore) .....	pag 5

#### Art. 1 (Oggetto del regolamento, finalità)

1. Il presente regolamento detta le disposizioni di riferimento per la gestione del bilancio partecipato del Comune di Verbania, quale strumento inteso all'affidamento ai cittadini delle scelte concernenti l'impiego di una parte delle risorse comunali.
2. Il bilancio partecipato costituisce un istituto finalizzato al coinvolgimento dei cittadini nelle scelte dell'Ente e alla promozione della loro partecipazione diretta alla vita politica e amministrativa cittadina. Esso, valorizzando le conoscenze dei bisogni diffuse sul territorio, persegue la finalità di impiegare risorse pubbliche e attivare risorse della comunità al fine di raggiungere risultati condivisi e verificati con la cittadinanza.

#### Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Le risorse da sottoporre al processo del bilancio partecipato sono individuate all'interno del bilancio di previsione.
2. Gli ambiti tematici delle scelte cui i cittadini sono chiamati a concorrere possono concernere tanto le spese correnti quanto le spese in conto capitale.
3. Le aree tematiche in relazione alle quali possono essere presentati progetti per il bilancio partecipato sono le seguenti:
  - Decoro Urbano
  - Politiche Giovanili
  - Promozione Turistica
  - Viabilità/Mobilità
  - Coesione Sociale
  - Opere Pubbliche
  - Innovazione Tecnologica

#### Art. 3 (Relazione con il processo di programmazione strategica e operativa)

1. Il bilancio partecipato costituisce parte integrante del generale processo di programmazione strategica e operativa dell'Ente.
2. Le diverse fasi in cui si articola il bilancio partecipato debbono essere sviluppate in coerenza con i vincoli di risorse e le scadenze temporali del suddetto processo di programmazione.

#### Art. 4 (Ambito soggettivo)

1. La partecipazione è un diritto di ciascun cittadino di Verbania. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale. Possono votare le persone che, nell'anno di voto, abbiano compiuto o compiranno il sedicesimo anno di età. Gli amministratori di cui all'art. 77 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e i loro parenti e affini sino al quarto grado non possono partecipare alla presentazione dei progetti.

#### Art. 5 (Avvio e coordinamento del processo )

1. La Giunta comunale delibera l'avvio del processo del bilancio partecipato, con riferimento alle aree tematiche di cui all'art. 2 comma 3, definendo le modalità di coordinamento tecnico-operativo e i tempi necessari al buon esito del processo, nel quadro delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il coordinamento tecnico-operativo delle diverse fasi del bilancio partecipato, fino alla formulazione delle graduatorie derivanti dal processo di votazione, è svolto dall'ufficio dell'Ente a cui è attribuita la relativa competenza del bilancio partecipato stesso.

#### Art. 6 (Le fasi del processo – tempi)

1. Il processo del bilancio partecipato si articola in 5 fasi:

fase 1: programmazione delle aree e degli ambiti e imputazione dei fondi

fase 2: coinvolgimento dei cittadini, informazione, comunicazione e ascolto;

fase 3: presentazione delle proposte e verifiche di fattibilità;

fase 4: voto delle proposte ammesse e pubblicazione dei risultati;

fase 5 : presa in carico delle proposte e loro realizzazione.

2. La durata complessiva delle fasi 1- 2 -3 - 4 e 5 è stabilita dalla Giunta Comunale nell'ambito della programmazione annuale.

Art. 7 (Fase 2: coinvolgimento dei cittadini, informazione, comunicazione e ascolto)

1. La fase 2 costituisce il primo livello di partecipazione. Si compone dei seguenti contenuti:

a) divulgazione del percorso, delle modalità di svolgimento, della tempistica del bilancio partecipato;

b) messa a disposizione dei materiali relativi e di ogni altra informazione utile a favorire la conoscenza dello stato di fatto e degli ambiti di intervento.

2. La fase 2 si attua attraverso l'organizzazione di incontri pubblici, la comunicazione sugli organi di stampa, l'utilizzo dei *social*, gli incontri nelle scuole superiori, la predisposizione di strumenti telematici o l'utilizzo di altre modalità di ascolto ritenute efficaci e appropriate.

3. Dalla fase 2 emergono le disponibilità dei partecipanti a impegnarsi nella prosecuzione del processo partecipativo.

Art. 8 (Fase 3: presentazione delle proposte e verifiche di fattibilità)

1. La fase 3 è finalizzata all'ideazione e alla presentazione delle proposte, unitamente a una prima analisi di fattibilità e sostenibilità.

2. La fase di presentazione delle proposte deve prevedere sia modalità di consegna tradizionali sia modalità di consegna attraverso mezzi informatici.

3. Le proposte sono successivamente analizzate, approfondite e verificate da tavoli tecnici del Comune, che ne esamineranno gli aspetti di carattere tecnico ed economico, nonché gli aspetti relativi alle fasi e ai tempi di realizzazione.

4. I criteri con i quali saranno valutate le proposte sono prioritariamente i seguenti:

- . Fattibilità tecnica e giuridica delle proposte;
- . Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- . Compatibilità con gli ambiti di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione;
- . Stima dei costi;
- . Stima dei tempi di realizzazione.

5. L'elenco delle proposte ammesse alla votazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- soggetto proponente;
- titolo;
- breve descrizione;
- budget (presunto);
- natura della spesa (corrente o in conto capitale);
- tempi di realizzazione.

6. Le proposte riguardanti le opere pubbliche possono prevedere un progetto provvisorio di massima, utile a spiegare l'idea ai cittadini, per il quale non sono previsti compensi di alcun genere. Il Comune avrà il compito di redigere il progetto definitivo/esecutivo, tramite gli uffici competenti.

7. Il coordinamento dei tavoli tecnici, costituiti da esperti dei settori dell'Ente in grado di formulare valutazioni sugli aspetti tecnici, contabili e realizzativi della proposta, è assicurato

dall'ufficio di cui all'articolo 5, comma 2.

#### Art. 9 (Pubblicizzazione delle proposte ammesse)

1. Al termine della fase 3, le proposte ammesse al voto sono oggetto di ampia e organica pubblicizzazione, per un periodo minimo di 30 giorni, attraverso gli strumenti di comunicazione dell'Ente e gli organi di stampa.

#### Art. 10 (Fase 4: voto delle proposte ammesse e pubblicazione dei risultati)

1. Al termine del periodo di pubblicizzazione, di cui all'art. 9, le proposte ammesse al voto sono sottoposte alla valutazione della cittadinanza, come individuata dal precedente art. 4.

2. Ogni soggetto può votare una sola proposta.

3. Le operazioni di voto avvengono secondo modalità telematiche. L'Ente mette a disposizione una o più postazioni per il voto telematico.

4. Le modalità tecnico-informatiche di espletamento delle votazioni dovranno fornire idonee garanzie affinché le votazioni avvengano in maniera corretta, trasparente, leale, nello spirito del bilancio partecipato.

5. La durata della fase di voto viene stabilita dalla Giunta ed esplicitata durante la presentazione del bilancio partecipato, senza alcuna proroga

6. La fase 4 si conclude con la pubblicazione degli esiti della votazione.

#### Art. 11 (Fase 5: presa in carico delle proposte e loro realizzazione)

1. L'Amministrazione provvederà alla realizzazione delle proposte votate, fino a concorrenza delle risorse disponibili, seguendo l'ordine della graduatoria.

2. Qualora il budget della proposta più votata sia inferiore alla cifra destinata dal bilancio partecipato, la quota rimanente verrà assegnata a proposte successive in ordine di graduatoria.

3. Contestualmente alla presa in carico delle proposte, viene anche definito il settore dell'Ente competente in merito alla sua realizzazione.

4. Le somme messe a disposizione dall'Amministrazione per il bilancio partecipato potranno essere integrate dagli eventuali contributi versati dai privati con donazioni a favore della realizzazione di una o più specifiche proposte tra quelle ammesse alla votazione telematica.

5. Qualora la proposte o le proposte beneficiarie delle donazioni non risultassero tra le vincitrici, le donazioni confluiranno nel budget del bilancio partecipato seguendo l'ordine della graduatoria, salvo che il donante non esprima parere contrario.

6. La realizzazione operativa delle proposte di cui ai commi precedenti potrà essere effettuata direttamente dall'Amministrazione, oppure indirettamente tramite la stipula di opportune convenzioni.

7. L'Amministrazione manterrà e svolgerà comunque compiti di monitoraggio sull'esecuzione delle attività, garantendo la loro compatibilità e coerenza con la proposta risultata vincitrice.

#### Art 12 (Pubblicazione delle informazioni)

1. Il Comune garantisce puntuale e aggiornata informazione sulle varie fasi del processo del bilancio partecipato e sullo stato di attuazione delle proposte selezionate.

2. Tutte le informazioni relative alle varie fasi del processo del bilancio partecipato sono rese disponibili attraverso il sito istituzionale dell'Ente, e/o tramite un sito dell'Ente specificamente dedicato al bilancio partecipato.

#### Art. 13 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.